



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 31/03/2016

COPIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITÙ
D'ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA – SOCIETÀ ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. - LOTTIZZAZIONE AT11 SOC. LE FORNACI**

Il giorno **31/03/2016** alle ore **16:30** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
LIBERALI MARIO**

Assenti

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la soc. Le Fornaci s.r.l. per la realizzazione di un intervento residenziale sulla sua proprietà ha la necessità di fornitura di energia elettrica la cui potenza gli può essere garantita solo dalla costruzione di una nuova cabina elettrica;
- la società ENEL è disponibile a concedere l'energia necessaria a condizione che venga costruita la cabina sull'area da loro individuata e risultante di proprietà del Comune di Rosate e già ceduta in attuazione del piano attuativo connesso al suddetto intervento e di altro precedente piano;
- la soc. Le Fornaci s.r.l. ha espresso l'esigenza di realizzare la cabina su suolo pubblico in adiacenza alla sua proprietà edificabile;
- la costruzione della nuova cabina corrisponde alle esigenze sia della società richiedente che delle esigenze di fornire energia alla zona di via Pertini e Falcone in quanto le cabine esistenti hanno raggiunto il limite massimo di potenza erogabile;
- dato atto che la cabina si configura quale opera di urbanizzazione connessa all'attuazione della convenzione urbanistica approvata con deliberazione C.C. n.41 del 30 settembre 2009;

Considerato che la società Le Fornaci s.r.l. ha trasmesso in data 9 dicembre giugno 2015 la proposta corredata di una bozza di convenzione che prevede la costruzione a sue spese di una cabina che rimarrà di proprietà pubblica a servizio della zona residenziale adiacente approvata con deliberazione G.C. n.3 del 14 gennaio 2016;

Vista la bozza di contratto costitutivo di servitù d'elettrodotto per cabina elettrica trasmesso da Enel Distribuzione s.p.a. che sarà l'effettivo utilizzatore finale del bene cabina;

Ritenuta la proposta della società Enel distribuzione s.p.a. conveniente per l'Amministrazione comunale al fine di perseguire il pubblico interesse dei cittadini;

Visto il parere favorevole del Responsabile di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare bozza di contratto costitutivo di servitù d'elettrodotto per cabina elettrica trasmesso da Enel Distribuzione s.p.a. per la costruzione di una cabina per energia elettrica in via Falcone - Pertini;

- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore tecnico Pietro Codazzi a sottoscrivere la convenzione e tutti gli atti relativi all'attuazione della convenzione stessa;
- 3) di dare atto che nessun onere economico graverà sul bilancio comunale a fronte dell'approvazione del presente atto;

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento per consentire di servire le costruende abitazioni, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

**CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITÙ D'ELETTRODOTTO PER
CABINA ELETTRICA N° 14552 IN COMUNE di ROSATE
E SERVITU' DI PASSAGGIO**

(non inserire quando la cabina è realizzata in aderenza a strade pubbliche)

Tra le sottoscritte parti:

COMUNE DI ROSATE con sede legale in ROSATE (MI), Via Vittorio Veneto, 2
Codice Fiscale 82000610152 e Partita I.V.A. 82000610152, REA
_____, rappresentata nel presente atto dal Signor/ra _____
nato/a a _____ () il ___/___/19___, domiciliato/a per la carica presso la
sede legale della Società, che interviene in qualità di _____, mu-
nito di ogni occorrente potere di firma, rappresentanza ed amministrazione in
forza di _____, nel seguito denominata anche "Parte Conceden-
te"

e

ENEL Distribuzione S.p.A., società con unico socio, soggetta a direzione e co-
ordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Ca-
pitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e nu-
mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779711000, R.E.A. n.
922436, rappresentata nel presente atto dall'ing. Danilo FARINA nato a PO-
DENZANO (PV) il 22/12/1959, che interviene in qualità di Procuratore della
Zona di Pavia – Unità territoriale Lombardia, domiciliato/a per la carica in Pa-
via, Via Treves, 3, nel seguito denominata anche "ENEL Distribuzione" o "Parte
Concessionaria".

PREMESSO CHE

- la Parte Concedente è proprietaria di un immobile costituito da un Manufatto
autonomo o porzione d'immobile costituito da un Locale adibito a cabina elettri-

ca situato al piano terra, avente dimensioni interne di metri 3.70 x 3.70 altezza 2,50, posto in Comune di ROSATE – Via FALCONE.

- l'ENEL Distribuzione S.p.A., per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di distribuzione dell'energia elettrica, ha l'esigenza di utilizzare il predetto immobile di proprietà della Parte Concedente per allestire e mantenere una cabina di trasformazione di energia elettrica ed i relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) la Parte Concedente concede ad ENEL Distribuzione, che accetta, a titolo di servitù:

1.a) il diritto di collocare, mantenere ed esercire le proprie apparecchiature di consegna, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, nell'immobile di cui alla premessa, meglio evidenziato in rosso nel tipo planimetrico che siglato dalle Parti, è unito al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A". L'immobile suddetto, che assume pertanto la destinazione a cabina elettrica ad esclusivo uso di ENEL Distribuzione, è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di ROSATE al Foglio20., Mappale 121, Categoria D1, Rendita € 84 ed è confinante da Nord in senso orario con il fg 12 Mappale 458 fg 20 Mappali 122,123;

1.b) il diritto di collocare, mantenere ed esercire le condutture elettriche di collegamento della cabina alle reti di media e bassa tensione e le condutture di distribuzione sia alle utenze degli immobili della Parte Concedente che di utenti terzi.

Le linee in cavo interrato di media e bassa tensione gravano su porzione del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di ROSATE al Foglio 12, Map-

pali 455,458,459 Foglio 20 mappali 91,123, per una percorrenza di circa metri 230 ed una fascia asservita larga metri 3 (1,50) per ciascun lato dell'asse della condotta.

Le condutture verranno posate secondo il tracciato e relativa fascia asservita, dei quali la Parte Concedente dichiara di essere edotta, come meglio evidenziati nel già menzionato tipo planimetrico allegato sotto la lettera "A".

2) Per effetto della pattuita servitù, ENEL Distribuzione potrà inoltre infiggere, nell'immobile/i asservito/i, dispersori per l'impianto di messa a terra, secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

3) L'accesso alla cabina elettrica, riservato al personale di ENEL Distribuzione o da essa incaricato, è costituito da una apertura di metri 1,20 per metri 2,145, atta al passaggio delle persone, delle apparecchiature e dei trasformatori.

Tale accesso avrà luogo direttamente dalla Via FALCONE

La Parte Concedente si obbliga a garantire, in qualsiasi ora, a ENEL Distribuzione, suoi incaricati e relativi mezzi di trasporto e d'opera, l'accessibilità della cabina e delle aree percorse dalle linee elettriche di cui alla presente servitù, per tutte le operazioni od interventi ritenuti necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici.

La Parte Concedente si obbliga, inoltre, a non limitare in alcun modo il transito sugli immobili interessati dagli impianti elettrici di ENEL Distribuzione, con cancelli e/o portoni, qualora per questi, ENEL Distribuzione non possa disporre di chiave da custodire in apposita cassetta dotata di serratura unificata ENEL.

4) Le opere murarie costituenti l'immobile destinato a cabina elettrica, restano di proprietà della stessa Parte Concedente che ne curerà la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. La Parte Concedente, nei limiti del possibile, av-

viserà tempestivamente ENEL Distribuzione nel caso si manifestassero pericoli di danni alle apparecchiature elettriche installate nella cabina.

Le apparecchiature elettriche ed accessorie, mediante le quali si esercita la servitù d'elettrodotto, sono e restano di proprietà ENEL Distribuzione che si riserva la facoltà di apportarvi, in qualunque momento, eventuali modifiche.

5) ENEL Distribuzione solleva la Parte Concedente, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti dall'impianto e dall'esercizio della cabina elettrica.

6) la Parte Concedente si obbliga a non fare o permettere alcuna cosa che possa diminuire la/e servitù costituita/e con il presente atto o renderla/e più incomoda/e o quanto altro possa comportare la rimozione o lo spostamento delle apparecchiature e delle condutture elettriche.

7) la Parte Concedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui al D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 160.

In particolare, la Parte Concedente, con riferimento a quanto previsto all'art. 3.2 del predetto D.M. del 29 maggio 2008, relativamente all'immobile destinato a cabina elettrica, si obbliga a non utilizzare e a non consentire alcun utilizzo della fascia di rispetto, pari a metri 2,50 (due/50), misurati sia orizzontalmente dai muri perimetrali, sia verticalmente dalle solette, per aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, edifici ad uso sanitario e comunque per usi che comportino una permanenza non inferiore a 4 ore, nonché ad inibire gli ulteriori utilizzi vietati dal D.M. stesso.

8) La servitù d'elettrodotto relativa alla cabina ed alle condutture elettriche costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e, pertanto, Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11/12/1933, n. 1775.

9) La servitù d'elettrodotto costituita con il presente atto durerà per tutto il tempo in cui ENEL Distribuzione, o chi per essa, avrà necessità di esercire gli impianti installati sugli immobili di proprietà della Parte Concedente. Al venir meno di tale necessità, la cabina elettrica ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità della Parte Concedente e così pure le aree interessate dal transito della linee elettriche, allorché non sia più essenziale mantenere in esercizio gli elettrodotti.

10) Quale corrispettivo per la servitù ora concessa l'ENEL Distribuzione verserà la somma complessiva una tantum di € 500 (CINQUECENTO00) al Concedente, che con la sottoscrizione dell'Atto definitivo ne rilascia quietanza a saldo, riconoscendo di non aver più nulla a pretendere a tale titolo. Il pagamento è effettuato a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla Parte Concedente.

11) Gli eventuali danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di allestimento e realizzazione degli impianti elettrici sopra descritti saranno valutati e liquidati separatamente. Parimenti saranno valutati e liquidati separatamente gli eventuali danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche agli elettrodotti,

12) La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobile/i oggetto del presente atto e che sul/i medesimo/i non

gravano altre servitù, gravami, ipoteche o diritti incompatibili con la cabina e le servitù costituite.

13) La Parte Concedente garantisce ENEL Distribuzione per ogni caso d'evizione e per qualunque pretesa o molestia di terzi. Si obbliga inoltre, in caso di vendita, a rendere note a qualsiasi acquirente od avente causa la servitù qui costituita/e e a farla/e assumere.

14) la Parte Concedente dichiara che l'immobile interessato dalla cabina elettrica è edificato in conformità alle normative urbanistiche vigenti, in piena osservanza delle leggi e delle normative tecniche di riferimento, con ottenimento di tutte le relative autorizzazioni e garantisce che tale immobile possiede tutti i requisiti di Agibilità, obbligandosi a trasmettere ad ENEL Distribuzione copia dell'istanza per l'ottenimento del relativo certificato e successivamente copia del certificato ottenuto.

15) Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico di ENEL Distribuzione. Le imposte ed ogni altro onere gravante sulla proprietà asservita sono a carico della Parte Concedente, esclusa ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di ENEL Distribuzione.

16) Il Concedente, si obbliga ad intervenire davanti a notaio a richiesta dell'ENEL per la traduzione dei presenti patti nell'atto definitivo di servitù.

17) Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

18) La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di PAVIA.

19) Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di quanto precede e ne approvano tutti i contenuti; la Parte Concedente approva in particolare ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. :

art.8 (inamovibilità)

art.18 (foro esclusivo)

Parte Concedente
S.p.A.

ENEL Distribuzione

Il Procuratore
(Danilo FARINA)



Distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
RETE ELETTRICA
ZONA DI PAVIA
Via Treves, 3
PAVIA



Allegato delibera C.C. n. 38 del 31/3/2016

Costruzione di cabina elettrica di trasformazione MT/BT n°14552 "LE FORNACI"
in manufatto .

Località: Via FALCONE

Comune interessato: ROSATE (Provincia di Milano)

DIS. N° 14552	Data 25/03/2016	Nome_File	CONTABILITA' INDUSTRIALE
Disegnato J.P.	V	PRATICA-CABINA-14552.DWG	N°
	V		N°



COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI GIUNTA DEL 31/3/2016 DELIBERA N. 38
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITÙ
D'ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA – SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. -
LOTTIZZAZIONE AT11 SOC. LE FORNACI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li', 31/3/2016

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li', 31/3/2016

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *12/4/2016* al *27/4/2016*

Rosate, *12/4/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *12/4/2016*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice